

proposta di legge n. 96

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, Malaigia, Carloni

presentata in data 29 novembre 2016

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha la finalità di dettare norme comuni per la gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, uniformando la loro attività alle disposizioni amministrative e contabili che disciplinano le articolazioni organizzative del Consiglio regionale.

Per la finalità predetta la proposta prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa stabilisce l'organizzazione degli Organismi, a cui è assegnato personale proveniente dalla dotazione organica del Consiglio e della Giunta regionale, in modo da assicurare l'adeguato svolgimento delle loro funzioni (articolo 2).

Agli atti di competenza di ciascun organismo è inserito il parere di legittimità e di regolarità tecnica, nonché l'attestazione della copertura finanziaria (articolo 3).

Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Organismo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente (articolo 4).

A decorrere dal 2017 le risorse finanziarie trasferite al CO.RE.COM, per l'esercizio delle funzioni delegate, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale (articolo 5).

Le indennità e i rimborsi spese previsti per gli Organismi sono liquidate dalla competente struttura della Giunta regionale. I dipendenti regionali che sono componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna possono assentarsi dal servizio per il tempo necessario alla partecipazione alla seduta della Commissione e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento (articolo 6).

L'articolo 7 contiene una modifica all'articolo 9 della l.r. 8/2001 concernente il diritto al rimborso delle spese sostenute dal Presidente del Corecom per ogni giornata di documentata presenza presso la sede del Comitato, fino ad un massimo di tre giornate settimanali.

Le somme necessarie allo svolgimento delle attività e al pagamento delle indennità e rimborsi spese sono già iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018 in attuazione delle leggi istitutive di ciascun organismo. La presente proposta contiene inoltre il rimborso delle spese sostenute dal Presidente del Corecom, per lo svolgimento dell'incarico presso la sede del comitato. Pertanto l'unico incremento di spesa del provvedimento riguarda tale rimborso spese, valutato in complessivi 6.240,00 euro annui (40 euro a giornata per tre giorni settimanali applicato a 52 settimane) al quale si fa fronte ricorrendo al fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 8).

Stante la necessità di armonizzare le procedure amministrative e contabili con quelle già in uso presso le articolazioni organizzative del Consiglio è previsto che:

- a) l'Ufficio di Presidenza determina lo stanziamento da iscrivere nel bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 tenendo conto dei programmi di attività adottati dagli Organismi alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le somme non utilizzate dagli Organismi alla data del 30 novembre 2016 sono riversate alla tesoreria della Giunta regionale (articolo 9).

L'articolo 10 contiene l'abrogazione della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8 e 15 ottobre 2002, n. 18).

L'articolo 11 contiene la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Questa legge detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile dei seguenti Organismi regionali di garanzia, di seguito denominati "Organismi":

- a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
- b) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- c) Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).

Art. 2

(Organizzazione degli uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua la struttura di supporto agli Organismi in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle funzioni.

2. Agli Organismi è assegnato personale appartenente alla dotazione organica del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Art. 3

(Adozione degli atti)

1. Gli atti di ciascun Organismo sono predisposti dal responsabile del procedimento. Il dirigente esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica. La ragioneria attesta la regolarità contabile.

2. Gli atti degli Organismi sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 4

(Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Ciascun Organismo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 5

(Risorse del CO.RE.COM per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. A decorrere dal 2017 le risorse finanziarie trasferite al CO.RE.COM, per l'esercizio delle funzioni delegate, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale.

Art. 6*(Indennità e permessi)*

1. Le indennità e i rimborsi spese previsti per gli Organismi sono liquidate dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. I dipendenti regionali eletti nella Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo necessario alla partecipazione alla seduta della Commissione e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento.

Art. 7*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 8/2001)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM) sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“Il medesimo rimborso spetta al Presidente per ogni giornata di documentata presenza presso la sede del Comitato, fino ad un massimo di tre giornate settimanali.”.

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante impiego delle risorse finanziarie già iscritte nelle Missioni 1 “Servizi istituzionale e di gestione”, programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018, per il finanziamento degli Organismi e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dall'articolo 7, stimata in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01” “Fondi di riserva” (Fondo spese impreviste) e contestuale incremento dello stanziamento della Missione 1, Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Art. 9*(Norme transitorie e finali)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa determina lo stanziamento da iscriverne nel bilancio annuale 2017 e pluriennale

2017/2019, tenendo conto del programma di attività presentato da ciascun Organismo alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Le somme che, alla data del 30 novembre 2016, non sono state utilizzate dagli Organismi sono riversate, entro il 15 dicembre 2016, alla tesoreria della Regione.

Art. 10

(Abrogazione)

1. La legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è abrogata.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.